



Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia
(costituita 10 maggio 1984)

COMUNICATO PARERE LEGALE 01/15

QUESITO

In una gara possono essere richiesti dati “personali” quali il costo d’acquisto di un bene offerto o l’utile d’impresa? Informazioni che di solito sono riservate.

RISPOSTA

La P.A. nello svolgimento delle gare d'appalto ha il dovere di chiedere informazioni sull'impresa che parteciperà alla gara, al di là di quelle che sono le notizie sulla struttura personale dell'impresa, che, all'evidenza, hanno lo scopo di difendere, il più possibile, l'attività amministrativa dai contratti a rischio e dall'infiltrazione malavitosa (art. 38 e ssgg d. lgs 163/2006) : così, per esempio, ai fini della dimostrazione della capacità economica dell'impresa partecipante è espressamente prevista dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di recepimento, l'indicazione delle principali forniture prestate dall'azienda negli ultimi tre anni, oppure dei loro importi, e dei loro destinatari. Nell'ambito degli appalti pubblici esiste anche la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di richiedere informazioni sul prodotto offerto dal partecipante alla gara attraverso l'acquisizione di dati relativi allo stesso, al fine di valutarne la congruità e la capacità di soddisfare le richieste ed i bisogni dell' amministrazione: ogni tipo d'informazione richiesta, però, in ossequio a quanto disposto dall' art. 11 del D.Lgs.196/2003 **dev'essere rispettosa dei canoni di pertinenza e di non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolte**: orbene, chiedere, come nel caso sottoposto a parere che l'impresa riferisca anche sul costo d'acquisto del bene offerto può essere un'informazione pertinente se da questa informazione può trarsi elemento utile a valutare la qualità e l'idoneità del prodotto, diversamente tale richiesta d'informazione non trova nessuna giustificazione e quindi dev'essere eliminata dalla lettera d'invito: come pure dev'essere tolta dalla lettera d'invito la richiesta di notizie sull'utile d'impresa, per la quale, allo stato, non trovo alcuna giustificazione.

In conclusione si può, quindi, pretendere che la P.A. appaltatrice si astenga dal richiedere notizie non pertinenti e non eccedenti lo scopo che le giustificano, senza dimenticare, però, anche al fine di evitare inutili e defatiganti ricorsi ai Tribunali amministrativi, che qualsiasi utilizzo dei dati da parte del soggetto pubblico è assistito dalle garanzie tipiche dell'azione amministrativa, ovverosia dal rispetto del principio di legalità, e dal rispetto della normativa sulla privacy.

Avv.to G. Nocco